

# Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

Autor(en): **Tagliabue, F.R.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **29 (1959-1960)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-23806>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

VI. (Continuazione)

### CAPITOLO DECIMO

#### IL TERRITORIO

La *Comunitas* od *Universitas Vallis Mexolcine* comprendeva tutto il territorio che ancora oggi è designato col nome di Mesolcina, e che dal Riale di Lumino che costituiva nel periodo medioevale il «*Limen*» dividente il Comitato *Mexolcinae* dall'attiguo *Comitatus Berizonae*, si estende sino al passo della Vogelberg chiamato nella seconda metà del secolo XV del San Bernardino.

Dagli Statuti del 1645, la Valle risulta divisa in Vicariati, Squadre, Comunità, Degagne, Terre e Vicinanze. Difficile è lo stabilire a quale epoca risalga la divisione in Vicariati e Squadre.

L'a-Marca sostiene che solo nel 1551 si incomincia a parlare in Mesolcina di vicariati. Questa asserzione è falsa, poiché già sotto ai Sacco, nel 1439, la Valle appare divisa in due vicariati e quattro squadre o quarti, solitamente composte di otto vicinanze: nominavano i loro consoli, che tenevano le loro riunioni in Lostalio.<sup>1)</sup>

Ma se è vero che già sotto i Sacco si può parlare di Vicariati, errata è la divisione in questo tempo in due Vicariati.

Infatti un documento del 29 aprile 1536, una sentenza del Tribunale della Lega, dimostra irrefragabilmente che essi erano tre.<sup>2)</sup>

I Calanchini avevano sollevato una vertenza, dinanzi al Collegio giudicante di Truns contro gli abitanti di Roveredo, e per mezzo di Martino Cabalzer, Landvogt di Lunganezza, pretendono la «*restitutio integrum*» del vicariato di Calanca, esistente già sotto Enrico di Sacco, che quivi aveva posto un Amman (= vicario) con diritto di giudicare, e che era stato abolito dal Trivulzio.

Il Tribunale sentenza che la Calanca debba riavere il suo vicario con facoltà di giudicare sino a L. 25 eccetto il «*malifitio*», sì che ai due vicariati esistenti nel 1536, si aggiunge un terzo, di grado inferiore.

Da ciò risulta che originariamente i vicariati dovevano essere stati tre: il Muro di Sorte separava il «*Vicariato Alto*» (o di Mesocco), dal «*Vica-*

1) Liebenau: op. cit. pag. 57.

2) Milano Archivio Luogo Pio Trivulzio Car. 30.

riato Basso» (o di Roveredo), mentre la Calanca formava un Vicariato a sè: in un secondo tempo, la Calanca venne unita al Vicariato Inferiore, e la Valle risultò divisa nei due Vicariati Alto e Basso: in un terzo ed ultimo periodo, la Calanca, dopo una cinquantina d'anni d'unione a Roveredo, tornava a formare di nuovo un Vicariato a sè, sebbene con una limitazione di competenza.

La divisione in vicariati era una divisione giurisdizionale, infatti il Muro di Sorte ebbe sempre grande importanza per la definizione delle competenze dei tribunali locali.

Seconda divisione è la partizione della Valle in Squadre: gli statuti ed i documenti, infatti affermano ripetutamente che la Valle è divisa in quattro squadre, ma è assai difficile determinarne i confini.

Lo Sprecher<sup>3)</sup> presenta le quattro squadre — a lor volta suddivise in «vicinae seu communitates» così:

- a) *Squadra di Mesocco*: comprendente Gabia, Lesum, Cremetum, Andersla, Doira.
- b) *Squadra di Lostallo*: comprendente Soatia, Cabiolo, Sortem, Lostalum, Norantula, Cama, Legia e Vertabium.
- c) *Squadra di Roveredo*: comprendente Grumum, Rogoretum, Sanctus Victor, Monticellus, Sanctus Julio, Sanctus Fidelis, Tonedà, Campionum.
- d) *Squadra di Calanca*: comprendente Sancta Maria, Dasca, Rassagnuna, Capinia, Castaneta, Nadrum, Busenum, Arvigum, Landarenca, Sancta Dominica, Caucum, Dalinum, Sablonum e Vallis Bella.

L'a-Marca<sup>4)</sup> sostiene che il vicariato di Mesocco fosse costituito da una squadra e mezza, come il vicariato di Roveredo, mentre la Calanca formava una squadra a parte.

Quale dei due autori si avvicina alla verità?

Ci sembra impossibile che lo Sprecher abbia potuto inventare la sua partizione, data l'epoca in cui visse, relativamente vicina al tempo in cui vigevano ancora e vicariati e squadre: quindi crediamo che la sua asserzione sia attendibile. D'altra parte la divisione che ci presenta l'a-Marca è una delle poche cose da lui dette, e che meritano completa fiducia, perché ripetuta negli statuti e nei documenti.

Come dunque conciliare le due opinioni?

Prescindiamo dalla squadra della Calanca, che per ora è fuori discussione, essendo pacificamente ammessa da tutti: e guardiamo, invece, attentamente alla valle Mesolcina.

Vediamo che qui le squadre sono sempre considerate come una suddivisione dei vicariati, ed infatti negli statuti sono sempre menzionate dopo il vicariato: «.....che niuno dei nostri Magistrali, Vicariati, Squadre, Comunità, Degagne, Terre, Vicinanze, ne particolare persona di questa nostra

---

3) Sprecher: Pallas Rhaetica armata et togata. Basilea 1617.

4) a-Marca: op. cit. cap. XVIII.

valle...» «...inibendo, come gli statuti del 1645 a chiunque di farsi eleggere sopra Vicariati, Squadre,» ecc. <sup>5)</sup>

I Vicariati sono sempre separati in Mesolcina dal Muro di Sorte: logica conseguenza questa; le squadre del vicariato di Mesocco terminavano al Muro di Sorte, quelle di Roveredo incominciavano qui.

Questo è il nodo della questione.

Lo Sprecher pone una squadra a cavallo del Muro di Sorte, estendendosi per metà in territorio del vicariato di Mesocco, per metà nel vicariato Basso.

Secondo l'a-Marca questa squadra è dimezzata sì che il vicariato di Mesocco risulta composto di una squadra e mezza, come pure quello di Roveredo.

Vediamo dunque che in origine esistevano nella sola Mesolcina tre squadre distinte: Mesocco, Roveredo e Lostallo, comprendente Soazza, Lostallo, Sorte, Verdabbio, Cama e Leggia.

In prosieguo di tempo la squadra di Lostallo si dimezzò: Soazza, Lostallo e Sorte si unirono a Mesocco, Verdabbio, Cama e Leggia a Roveredo.

È quindi la squadra la formazione primigenia. Formatosi poi, per naturale evoluzione, una ripartizione più vasta, il vicariato, questo venne a dividere in due la valle Mesolcina, col famoso Muro di Sorte, e con ciò si ottenne una modificazione in tutta l'organizzazione della Valle.

Volendosi attribuire eguale estensione di territorio ai due vicariati, si dovette per forza di cose dimezzare la squadra di Lostallo, prendendo come punto di partenza il Muro di Sorte, e attribuendo mezza squadra al Vicariato Alto e l'altra mezza al Basso.

Con questa spiegazione crediamo si possa benissimo conciliare le due affermazioni dello Sprecher e dell'a-Marca.

La squadra dapprima, i vicariati di poi sorsero quando la Valle incominciò ad avvanzar pretese ed a vantare diritti, sì che i feudatari, per mantenersi, se non di fatto, almeno apparentemente nell'antica autorità, dovettero cedere parte delle loro prerogative, dei balzelli, dei dazi, rendendosi quasi simili a blasonati in pensione.

Non sappiamo con precisione quale figura giuridica avesse la squadra (come suddivisione del vicariato).

La Bregaglia presenta una organizzazione analoga di quattro squadre; ed il primo documento che ne parla è una sentenza arbitrale del 1466 in una controversia tra il convento di S. Pietro e gli abitanti di Sopra Porta, secondo la quale i monaci di S. Pietro dovevano sempre appartenere alla squadra, alla quale la comunità di Vicosoprano li assegnava ogni anno:

«*Quilibet monachus eiusdem ecclesiae sancti Petris montis de Sett. possit et valeat conducere de mercantia theutonica somam unam sive unam ballam quam voluerit pro quolibet mercatore. Et etiam semper esse et stare in squadra una, ubicumque Commune de Vicosoprano possit ipsum ponere de anno in annum*». <sup>6)</sup>

---

<sup>5)</sup> Statuto 1645 cap. 67.

<sup>6)</sup> Vassalli: op. cit.

Probabilmente la divisione in squadre fu introdotta dapprima per regolare e meglio organizzare i trasporti: più tardi fu volta ad altri scopi.

Così dopo il 1645 la squadra sembra assumere la veste di circoscrizione militare, quando si fa obbligo al Capitano:

«...ogni duoi anni far la visita delle armi e soldati per ogni squadra a sue spese e venendo richiesti li Popoli habbino da comparire con le loro armi ben allordine». <sup>7)</sup>

Suddivisione della squadra è il *Commune*, che corrisponde nella sua estensione territoriale agli odierni comuni: ha una fisionomia propria e partecipa della conformazione generale della Valle. È cioè anch'esso la riunione di minori aggregati (deganie o vicinie) ha un suo consiglio proprio, ha suoi magistrati (consoli), beni comuni (boschi ed alpi) che vengono sfruttati in comunione da tutti i compartecipi.

È questa la forma, se non più rudimentale, certamente una delle prime ad affermarsi come soggetto giuridico separato e bene individuato dalla figura dei singoli abitanti.

Ci si presenta anch'esso come un aggregato avente una sfera di azione che abbraccia quello delle vicinie: la sua assemblea è formata da tutti gli abitanti maschi del comune, cioè dai rappresentanti delle vicinie o degagne, ed a sua volta vien rappresentato nel Consiglio Generale dell'*Universitas* dai suoi consoli, mentre forse partecipa all'assemblea di squadra e di vicariato, se nel silenzio dei documenti si può estendere queste forme di radunanza a tali suddivisioni.

La minore unità comunale, prendendo in questo senso un aggregato di persone aventi eguali diritti ed eguali doveri ed una caratteristica giuridica propria, è la *vicinia*, che nella massima parte dei casi corrisponde ancor oggi alle frazioni del comune.

Essa è la riunione giuridica di tutti i compartecipi del vico, tenuti al pagamento delle imposte, secondo la potenza finanziaria di ciascuno (*aestimum*) e secondo l'entità familiare (fuoco) e partecipanti al godimento dei beni comuni.

I soggetti di questo nucleo si dicono vicini, proprietari delle case e dei fondi circostanti, congiunti tra loro da vincoli particolari, compresi sotto il nome di vicinato.

Partecipano alle adunanze generali della centena, ed a quelle particolari del comune rustico, hanno diritto di eleggere le magistrature, percepiscono i redditi del comune: formano in una parola associazioni o consorzi di famiglie originarie del luogo (che già in tempi antichi si univano per godere dei beni comuni) per provvedere alla mutua difesa, per continuare i primitivi ordinamenti della società, derivati da cause contingenti, senza importanza politica, come quelli sul mantenimento di strade, acque, ponti, del regolamento dei fondi, pascoli, boschi comuni e molto spesso del mantenimento delle chiese vicinali.

Per esser vicini occorre possedere un «*locum et focum*» cioè un

---

7) Stat. 1645 cap. XVII «per l'ellectione delli officiali di militia della Valle».

immobile in base al quale si potesse esser tassati e avere così un diritto elettivo e rappresentativo.

Tutti i membri delle famiglie della vicinia erano naturalmente vicini, ma solo ai maschi spettavano i diritti e gli obblighi vicinali: questi obblighi erano limitati al capo della famiglia, cui succedeva il figlio maggiore, che doveva continuare gli obblighi di vicino già esercitati dal defunto.

I forestieri erano esclusi dal vicinato: potevano però divenire vicini abitando per un certo tempo, senza interruzione nella vicinia, o adempiendo gli obblighi vicinali, o per speciale licenza de' vicini, o dietro pagamento di tasse: le donne acquistavano il vicinato col matrimonio, ma perdevano il loro originario: da qui si distinsero nello stretto ambito vicinale due classi: quella degli «*originarii*», più antica, e quella dei nuovi vicini: da una parte vi è la vicinia costituita dai capi-famiglia, aventi diritti di comproprietà sui beni comunali, esercitanti pieni diritti del cittadino, ed eleggibili alle cariche del Comune; costituiscono il comune concepito come una comunione; dall'altra un cerchio più vasto, formato dagli abitanti tutti del comune, originarii e habitatores, esercitanti i diritti d'uso dei boschi e dei pascoli su quella parte di beni del comune lasciati a questa destinazione: da una parte abbiamo la comproprietà, dall'altra l'uso civico de' beni comuni: traccia di questa organizzazione sono, ancor oggi, i patriziati, gruppi di originarii muniti di speciali prerogative.

Si perde il diritto di vicinato per inadempimento degli obblighi vicinali, cambiando stabilmente di residenza; le donne col matrimonio acquistavano il vicinato del marito, e se rimanevano vedove non potevano rientrare nella loro vicinia originaria, eccetto nel caso che avessero dei possessi immobiliari, o che coi figli si fossero fatte vicine, escluso il caso in cui rientrassero nella casa paterna.

Gli statuti mesolcinesi dedicano molti capitoli ai rapporti di vicinatico.

Gli statuti del 1439, al capitolo XLI «*Pro faciendum vicinum aliquem forensem*» stabiliscono che: «*...nullus forensis possit esse vicinus ad pascolandum aliquid de comunantiis nec de bonis nisi prius solverit libras decem terciolorum que pervenire debeant in comuni sive vicinania in qua habitat*». ed al capitolo LXV: «*Que facere tenentur forenses habitantes in Valle Mexolcina*» dicono che:

«*...quilibet forensis qui vult habitare et stare in predicta Valle Mexolcina non audeat stare nec habitare ultra tres dies salvo si causa petendi ius aut causa faciendi mercatantias, quod teneatur satisfacere de stando praeceptis domini suprascripti Vallis Mexolcinae et sui vicarii sive eius vicariorum. Et ultra hoc de restituendo omne dampnum, omnes expensas fiendas per ipsum forensem in Valle Mexolcine*».

Gli Statuti del 1531 al capitolo XXVI «*Quod nullus forensis possit fieri vicinus in Valle Mexolcina*» sanciscono che:

«*...nulla Communitas Vallis Mexolcine possit facere aliquem forensem vicinum nec vallizanum sine consensu domini Comitis et totius Vallis et si factus fuerit sit nullius valoris et dicta vicinitas sit cassa et perinde ac sit cassus et nullius valoris talis vicinus et vallizanus tanquam numquam esset*

*factus. Et si aliqua Comunitas fecerit talia instrumenta sine consensu prelibati domini comitis et totius Vallis, talis comunitas teneatur facere reddere similia instrumenta incissa».*

Si richiedeva qui non solo il consenso degli interessati, ma anche quello del conte, e per essere vallerano, quello di tutta la Valle: invece negli statuti del 1551 si ordina che:

*«...niuno forastiero non sia facto vicino indicta Valle senza licentia della centena in pena di esser tagliato l'instrumento».*

Tale capitolo è ripetuto negli statuti del 1645, alla rubrica XXXVIII «Come si può fare un forestiero per vicino» ove è detto:

*«...che niuna Comunità della nostra Valle possa fare niuno forestiero per vicino senza partecipazione della generale centena».*

ed al capitolo LXI «Per li forestieri fatti vallerani», ripigliando il capitolo XXIV degli statuti del 1531, stabiliscono che:

*«...li forestieri fatti vallerani siano tenuti pagare annualmente scudi duoi ciascaduno (secondo l'antica consuetudine) e lasciando passare tre anni, siano privi del privilegio del valleranato».*

Quali precisi diritti e doveri racchiudesse il «valleranato», non sappiamo: forse comportava non la piena capacità giuridica, ma una limitata capacità, e formava uno stato intermedio fra «vicinus» e «forensis».

«Per li forestieri», sanciscono che:

*«...ritrovandosi forestieri armati per le strade suddette, tanto di giorno come di notte, chi li ammazzerà, sien ben ammazzati, senza incorrere in pena alcuna, ogni volta però che non si potessero fare prigionieri».*

ed al capitolo IV: che tali persone non potevano portare armi, proibite, e cioè: «schiopi (di rota) crosere piombarole manarini ecc.»<sup>8)</sup> eccetto se fossero in viaggio, nel quel caso potevano girare armati di spada e di pugnale,<sup>9)</sup> ma se:

*«...saranno all'hosteria over in casa d'altre particolari persone, habbino di subito da depor le armi, e consegnare il nome e cognome delle lor persone, e volendo dimorare più oltre nelli nostri Paesi, doveranno dar sicurtà alli Consoli che saranno in quelle Terre, qual sicurtà sarà almeno di cento scudi e più oltre conforme la qualità delle persone».*

ed infine al capitolo V «Quanto al tener persone foreste»:

*«...si proibisce che niuno di questa nostra Valle deve tener persone forestiere e volendosi tenere o per famigli o per servitori o serve, ogni volta che detti forestieri comettessero mancamenti, il Patrone che li tieni sia obbligato sottogiacere a tutti li danni costi e spese che per tal causa potessero succedere e non havendo in bonis da pagare li danni tanto civili quanto criminali sia castigato nella vita conforme la qualità del delitto».*

Tali principi sono ripetuti ancora negli statuti criminali del 1645 al capitolo XXXV «contro il portar armi per li forestieri» e in quelli criminali del 1773 al capitolo XXXV «Delle armi interdette a forestieri». (Cont.)

8) Statuti del 1595 cap. XXX.

9) Statuti del 1645 cap. IV.